



P.R.G.

Allegato "D" alla deliberazione di Consiglio Comunale n. ___ del ___

VARIANTE PARZIALE AL PRGC
ai sensi art.50 comma4 lettera I della L.R.n.61/85

Norme tecniche di attuazione

VIGENTE

Aggiornamento in data	Aprile 2018
Il Sindaco	Migliorini Mauro
Il Segretario.	dott. Fommei Claudio
Variante generale 1998	arch. Giovanni Barbin
Il Responsabile del Servizio Edilizia Privata	geom. Bernardi Gino

ART. 34.2. Zone esondabili e/o con difficoltà di drenaggio

Nelle zone “E” individuate come aree esondabili e/o con difficoltà di drenaggio sono ammessi esclusivamente interventi sull’edificato esistente di cui alle lettere a), b), c) della L. 457/78. In tutte le altre zone territoriali omogenee, gli interventi di ampliamento e/o nuova edificazione, qualora possibili per effetto delle norme di piano, vanno verificati con una apposita analisi idraulica, finalizzata a valutare la compatibilità degli interventi con le particolari condizioni di deflusso idrico. I locali interrati sono ammessi solo qualora detta analisi certifichi il superamento del rischio di esondazione e/o delle difficoltà di drenaggio a seguito di lavori di sistemazione idraulica intervenuti.

Nelle zone esondabili e/o con difficoltà di drenaggio sono comunque ammessi gli usi agricoli e forestali e quelli di ingegneria idraulica . Sono vietate le opere di imbonimento, scavo o alterazione del suolo, non finalizzate al miglioramento delle condizioni di sicurezza idraulica.

Gli interventi per la realizzazione di “vasche di laminazione delle portate di piena” dovranno comunque considerare la valenza paesaggistica ed il ruolo storico-ambientale delle aree, ed in particolare:

- limitare il più possibile i movimenti di terra per il ricavo di eventuali argini sfruttando al massimo la conformazione orografica dei siti;
- provvedere o mitigare l’impatto delle eventuali opere, con idonee essenze arboree ed arbustive, o se del caso addolcendo il profilo degli argini mantenuti a prato.